



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Prot. AOODRUM-8595/C1

Perugia 25/06/2013

IL DIRIGENTE

- VISTI il C.C.N.I. dell'11/03/2013 e l'O.M. n. 9 del 13/03/2013, relativi alla mobilità del personale docente, educativo, ed A.T.A. anno scolastico 2013/2014;
- VISTO il proprio Decreto Prot. n. 7428-C3 del 05/06/2013, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento e dei docenti di altro ruolo che hanno ottenuto il passaggio con effetto dal 01/09/2013 nella sede a fianco di ciascuno indicata;
- VISTA la domanda di trasferimento presentata in data 04/04/2013 dall'Ins. Cicogna Claudia;
- VISTA l'istanza di rinuncia della citata docente alla suddetta domanda di trasferimento presentata, in data 10/06/2013, e al conseguente trasferimento già concesso;
- VISTO l'art. 5 comma 5 della citata O.M. n. 9 del 13/03/2013, il quale stabilisce: "Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi".
- RITENUTO che la motivazione con la quale la docente in questione rinuncia al trasferimento concesso trova fondamento in gravi motivi sopravvenuti, dovuti al fatto che le proprie condizioni di salute si sono aggravate, tali da non poterle consentire di effettuare continui spostamenti, come avverrebbe nel caso di accettazione del posto di destinazione, attribuito a seguito delle operazioni di mobilità;
- CONSIDERATO che il posto di provenienza è rimasto vacante e che la rinuncia non incide negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto;
- RITENUTO che il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Per quanto in premessa:

DECRETA

Art.1

Viene accolta l'istanza di rinuncia dell'Ins. Cicogna Claudia al trasferimento già concesso e, pertanto, il detto trasferimento viene annullato.

Art. 2

Le operazioni di mobilità riguardanti il posto di provenienza e di destinazione della docente in questione non hanno più effetto, per cui la docente rimane in servizio presso il proprio posto di provenienza e il posto di destinazione non verrà assegnato con le operazioni di mobilità.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.I. sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183.

F.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo

All'Ins. Cicogna Claudia
Via Adelmo Canini
06081 - Torchiagina - Assisi (PG)

Al Dirigente Scolastico
Dir. Did. 8° Circolo
Pontevalleceppi - Perugia

All' U. O. 1
Sede

All'Albo
Sede